



Autore: **Luigi Del Giudice**, Polizia Municipale di Torino

CODICE DELLA STRADA – Revoca della patente e chiarimenti sul riconseguimento

Fonti: Codice della strada; Circolari; Giurisprudenza; (*) Servizio Studi Dipartimento trasporti; (**) Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera (Camera dei Deputati).

SOPROV.it

LA REVOCA DELLA PATENTE

Il provvedimento di revoca è una misura sanzionatoria che comporta l'annullamento della patente, consistente, dunque, nella privazione definitiva di efficacia e validità del documento di guida. Tale annullamento, con carattere permanente, del valore della patente è disposto, a seconda dei casi, dal Prefetto, dal D.T.T. ovvero dall' Autorità giudiziaria .

1. REVOCA DELLA PATENTE EX ARTICOLO 130 CDS

Ai sensi dell'articolo 130, la revoca è disposta dal **Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT)** :

- quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti,(1)
- quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo,
- quando lo stesso abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con un'altra rilasciata da uno Stato estero.

In questi casi la revoca della patente di guida non può essere considerata una sanzione amministrativa accessoria ed è, pertanto, definita revoca "strutturale". Inoltre, a differenza delle altre ipotesi, in questi casi il provvedimento di revoca è adottato dal DTT, e non dal Prefetto.

Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti è atto definitivo, e pertanto non è possibile ricorrere al Ministero dei Trasporti (2) bensì è possibile effettuare il ricorso al T.A.R., o il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.

- (1) È comunque possibile rilasciare il certificato di idoneità alla guida a coloro che , pur avendo avuto la patente revocata perché non più in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti per la patente A o B, producano un certificato redatto da un medico di medicina generale, che attesti che non vi siano patologie ostative alla guida dei ciclomotori (cfr. MOT3/5838/M350)
- (2) E' comunque ammesso il ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti entro 30 giorni in caso di impugnazione avverso il giudizio della C.M.L.

2. REVOCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 120 CDS

Così come nel caso precedente, la revoca disposta dall'articolo 120 del codice della strada, e cioè quella per mancanza dei requisiti morali, non può essere considerata sanzione amministrativa accessoria.

Il relativo provvedimento è, però, disposto dal Prefetto.

In particolare, ai sensi del suddetto articolo, non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori:



- i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
- coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione (1) (2) (3) previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
- le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché
- i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti.
- non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

Se le condizioni soggettive sopra elencate intervengono in data successiva al rilascio, il Prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell'Interno che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

- (1) Secondo la Corte costituzionale è illegittima la revoca della patente se cessa la misura di prevenzione. Quest'ultima ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata; (Cfr. Corte Costituzionale sentenza 17.07.2001 n° 251). Sulla base di ciò il **Consiglio di Stato**, sezione sesta, nella **decisione del 10 maggio 2007 n. 2230** ha anch'esso sancito che è illegittima la revoca della patente di guida per coloro i quali siano stati sottoposti a misure di prevenzione, poiché la norma giustificativa di tale revoca è stata dichiarata incostituzionale.
- (2) *In pendenza dell'esecuzione di una misura di sicurezza personale o di prevenzione, la revoca della patente di guida integra un atto dovuto, sicché l'onere motivazionale è adeguatamente soddisfatto attraverso il mero richiamo alla misura in atto e alla normativa applicata, senza che residuino ulteriori spazi di discrezionalità in capo all'autorità amministrativa".* T.A.R. Lombardia 10 Aprile 2012
- (3) Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.



3. REVOCA PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A NORME DI COMPORTAMENTO DEL CDS (ARTICOLO 219 DEL CODICE DELLA STRADA)

È emessa dal Prefetto del luogo della commessa violazione.

In questo caso la revoca è considerata sanzione amministrativa accessoria, proprio perché consegue ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

Casi di violazione:

- Art. 142 c. 9 bis nel caso di seconda violazione in 2 anni;
- Art. 176 c. 1 lett. a per le relative violazioni;
- Art 179 cc. 2 bis e 9 per alterazione del limitatore di velocità;
- Art. 218 c. 6 per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente (o del C.I.G.);
- Art. 86 c. 2 alla seconda violazione in 3 anni (servizio taxi senza licenza);
- Art. 128 circolazione con patente sospesa nei casi descritti dall'art. 128 c. 2;

L'organo che accerta i presupposti della revoca per violazioni amministrative ne dà comunicazione entro 5 giorni al Prefetto che, se dispone la revoca, ordina la consegna immediata del documento (art. 219 C.d.S.).

L'agente accertatore provvederà alla redazione del verbale di contestazione, senza provvedere al ritiro della patente, così come disposto dall'articolo 219 comma 2 del codice della strada. Tale provvedimento di revoca è atto definitivo, pertanto sarà possibile proporre ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Entro 30 giorni dalla notifica è da ritenersi altresì ammesso ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

4. REVOCA PER VIOLAZIONI DEL CDS COSTITUENTI REATO, DISPOSTA A SEGUITO DI SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Casi di violazione:

- Artt. 9 bis, 9 ter C.d.S.: Partecipazione a competizioni in velocità non autorizzate, o a gare in velocità con veicoli a motore dal cui svolgimento siano derivate lesioni o morte;
- Artt. 186 e 186 bis C.d.S.: Guida sotto l'influenza dell'alcool o rifiuto degli accertamenti;
- Art. 187 C.d.S.: Guida sotto l'influenza di stupefacenti o rifiuto degli accertamenti

In questi casi, se possibile, **la patente è subito ritirata** e trasmessa unitamente al rapporto entro 10 giorni al Prefetto.

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, entro quindici giorni dalla comunicazione, trasmettendo il relativo provvedimento all'interessato e all'ufficio della direzione generale del DTT.

Nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 codice della strada, nelle parti compatibili.

L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma terzo, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il Prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario.

L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della direzione generale della m.c.t.c., ed è iscritta nella patente.



Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca della patente è ammesso ricorso in opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada.

È inoltre possibile il ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. (1)

(1) Tuttavia, alcuni pareri giurisprudenziali piuttosto autorevoli (ordinanza corte di cassazione n.14932/2005, successiva alla sentenza n. 3332/2004) hanno precisato che il ricorso e' fattibile presso il giudice di pace in tutti i casi, anche quando il provvedimento segue sanzioni penali che riguardano la guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. Il giudice di pace, infatti, viene investito di competenza "funzionale" non solo rispetto alle sanzioni pecuniarie, ma anche a quelle

5. REVOCA A SEGUITO DI VIOLAZIONI CUI CONSEGUONO DANNI A PERSONE

In particolare l'articolo 222 del codice della strada prevede che se il fatto **di cui al secondo o al terzo periodo** (e cioè lesioni gravi-gravissime, o omicidio colposo) è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

In questi casi, ai sensi dell'art. 220 C.d.S., la patente (o il C.I.G.) è subito ritirata e copia del verbale della violazione contestata, assieme al rapporto di rilevamento del sinistro, è trasmessa entro 10 giorni al Prefetto che può, intanto, disporre la sospensione provvisoria del documento, fermo restando l'obbligo di notizia al PM ai sensi dell'art. 220 C.d.S. Sarà sempre il Giudice, nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione, a disporre la revoca.

Il provvedimento cautelativo di sospensione della patente di guida è disposto dal Prefetto nelle more del giudizio penale, il ricorso dev'essere inoltrato al ministero dei trasporti entro 20 gg, con decisione da emettere nei successivi 45 gg. Contro la pronuncia del Ministro (o anche direttamente contro il provvedimento di sospensione) è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni. (1)

(1) E' comunque sempre ammissibile il ricorso all'Autorità giudiziaria, e in caso di rigetto da parte di questa, in Cassazione (confronta anche la sentenza della Corte costituzionale n.31/1996).

6. REVOCA DELLA PATENTE A SEGUITO DI VOLONTARIA RINUNCIA DA PARTE DEL TITOLARE.

Qualora il titolare della patente intenda volontariamente rinunciarvi, deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta al funzionario dell'UMC competente a ricevere la documentazione, il quale provvederà al ritiro immediato della patente. Successivamente sarà predisposto il provvedimento di revoca, che non deve essere notificato, poiché la rinuncia al titolo abilitativo deriva da espressa volontà dell'istestatario.

7. REVOCA E GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO (ARTICOLO 2119 DEL CODICE CIVILE)

La revoca costituisce causa di giusto licenziamento, quando consegue all'accertamento di uno dei seguenti reati:

- guida sotto l'influenza dell'alcool (qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 o superiore a 1,5)
- guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

La disposizione di cui sopra, in particolare riguarda:



- i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone (servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi, servizio di linea per trasporto di persone)
- i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli (servizio di trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto di cose, trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza)
- i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati

8. RICONSEGUIMENTO DELLA PATENTE

Il titolare potrà tornare in possesso di una nuova patente (di categoria non superiore a quella revocata) solo al momento in cui siano cessati i motivi che hanno determinato la revoca, previo superamento degli esami, e comunque solo dopo che siano decorsi almeno **due anni dalla revoca**. Tutto ciò con alcune **eccezioni**:

- in tutti i casi in cui la revoca e' conseguente alla perdita permanente dei requisiti psico-fisici prescritti, il provvedimento è definitivo e **la patente non può più essere riottenuta**;
- se la revoca è disposta a seguito di guida sotto l'effetto dell'alcool o della droga non e' possibile conseguire una nuova patente prima che siano **decorsi tre anni dall'accertamento del reato** per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare il periodo per il conseguimento del nuovo documento di guida il Ministero ha chiarito che *"ove non sia stato presentato ricorso, la definitività del provvedimento si consegue a partire dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio, regolarmente notificato; in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione contro la eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente, qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario"*.

Infine sempre ai fini del riconseguimento il Ministero ha precisato la diversa disciplina inerente la revoca disposta nei casi previsti dall'articolo 130 C.d.S (applicabile anche all'articolo 120 C.d.S), rispetto a quella riguardante l'articolo 219 C.d.S. Pertanto:

8.1 REVOCA EX ART. 130 CDS:

- l'interessato può conseguire una nuova patente di guida allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento;
- l'interessato può conseguire direttamente una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, **senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo 116** per il conseguimento delle patenti di categoria C, D ed E; (1)
- **alla nuova patente non si applicano le disposizioni relative ai neopatentati**, nemmeno con riferimento alla gestione del punteggio.

Pertanto, in tal caso, sulla nuova patente dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente.

(1) In proposito, il Ministero, ricorda che il secondo comma dell'articolo 130 recita: "Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo 116 per il conseguimento delle patenti delle categoria C, D ed E. Le limitazioni di cui all'articolo 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

Al riguardo si ritiene che tale disposizione di carattere procedimentale, se pure inserita in un articolo che tratta della revoca della patente per cause diverse dal difetto dei requisiti morali, ricomprende ogni tipo di revoca e, quindi, può essere applicata anche ai casi di revoca per difetto dei requisiti morali, prevista **dall'articolo 120, d.lvo 285/92**.

Pertanto, ancorché trattasi di revoca disposta dal prefetto, a tale fattispecie è da applicarsi la disciplina prevista per le



8.2 REVOCA EX ART. 219 CDS:

- l'interessato può conseguire una nuova patente di guida solo quando siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca;
- dovranno trascorrere almeno tre anni dalla data di accertamento del reato, se la revoca è disposta per violazione degli articoli 186, 186-bis o 187 C.d.S.;
- ai fini del conseguimento della nuova patente di guida **dovranno essere rispettati i criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116 C.d.S.;**
- in relazione alla nuova patente conseguita, **il titolare sarà soggetto a tutte le disposizioni in materia di neopatentati**, ivi comprese quelle relative alla gestione del punteggio. Pertanto, in tal caso, sulla nuova patente non dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente e la data abilitazione coinciderà con la data rilascio della nuova patente.

9. IN CASO DI CONSEGUIMENTO DI UNA NUOVA PATENTE DI GUIDA È RICONOSCIUTA L'ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI DALLA CATEGORIA A, QUALORA QUELLA PRECEDENTEMENTE POSSEDUTA FOSSE A TAL FINE IDONEA?

In nessun caso, dal conseguimento per esame di una nuova patente di guida, a seguito di revoca di quella precedentemente posseduta, potrà derivare **l'abilitazione alla guida di veicoli della categoria A**, qualora quella precedentemente posseduta fosse a tal fine idonea.

Infatti, ai sensi di quanto disposto dalla tabella dell'allegato IV del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e di recepimento della direttiva 2000/56/CE", la patente di categoria B:

- abilitava i titolari della stessa alla guida di veicoli della categoria A nell'ambito dei Paesi appartenenti all'UE ed al SEE, se conseguita prima del 1 gennaio 1986; ovvero
- abilitava i titolari alla guida dei predetti veicoli di categoria A esclusivamente entro l'ambito del territorio nazionale, se conseguita dopo tale data ma prima del 25 aprile 1988.

Nei casi di conseguimento per esame di nuova patente dopo un provvedimento di revoca, tuttavia, poiché la data di conseguimento della stessa è evidentemente successiva alle predette date, nessun diritto acquisito può essere vantato, né riconosciuto, con riferimento alla patente di categoria A.

10. GUIDA CON PATENTE REVOCATA

La guida con patente revocata è sanzionata come la guida senza patente. La sanzione amministrativa pecuniaria varia da 2.257 a 9.032 euro, è prevista, inoltre, la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi. Nel caso di reiterazione nel biennio il veicolo può essere confiscato e può scattare l'arresto fino ad un anno.

11. LA REVOCA DELLA PATENTE DI SERVIZIO

Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.

Tale patente di servizio, prevista all'articolo 1, comma 3, del regolamento, è sospesa o revocata dall'autorità che l'ha rilasciata in tutti i casi di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del C.d.S.. Il provvedimento è adottato d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza (art. 7, comma 1).

La patente di servizio è, altresì, ritirata, sospesa o revocata, sempre dall'autorità che l'ha rilasciata, nei casi di incidenti con danni a cose o persone, dovuti a imperizia o negligenza, (art. 7, comma 2) ovvero di violazioni



al Codice della Strada che comportino l'applicazione di analoghe sanzioni accessorie (art. 7, comma 3), commessi alla guida di veicoli di servizio.

In tali ipotesi non è prevista l'adozione di corrispondente provvedimento sanzionatorio a carico della patente rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del C.d.S., né l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 126-bis C.d.S.

Le disposizioni contenute nel Regolamento non si applicano per il rilascio, la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 138 del Codice della Strada, in quanto disciplinati dalle regole interne a ciascuna amministrazione.

In tal caso, pertanto, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di servizio possono essere disposti esclusivamente a cura dell'Autorità che l'ha rilasciata in presenza di incidenti ovvero di altre violazioni al Codice della Strada che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti accessori, commessi alla guida di veicoli di servizio.

11.1 I RIFLESSI DELLA REVOCA SULLA PATENTE DI GUIDA CIVILE

Secondo quanto previsto dal Ministero dell'Interno L'art. 138, comma 12, del Codice della strada chiarisce che "la patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza". La collocazione della anzidetta disposizione lascia intendere che il riportato precetto si riferisca alla patente di guida "speciale" e non, invece, alla patente di guida "comune" di cui qualunque cittadino può assumere la titolarità.

Dalla anzidetta esegesi deriva la naturale conseguenza che le eventuali sanzioni del ritiro e della sospensione comminate per **gli illeciti, amministrativi e penali, disciplinati dal Codice della strada e commessi da personale appartenente alle Forze armate e di polizia indicate dall'art. 138 del Codice della strada, debbano colpire la patente di guida rilasciata dall'Ente di appartenenza del suddetto personale e non la patente "comune"**.

Il Codice della strada, infatti, all'art. 138, comma 4, precisa che "i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo" (titolo IV). All'interno di detto titolo si trova la norma (art. 129) che disciplina in generale la sospensione della patente e, quindi, ne consegue che i titolari della patente militare o assimilata non sono soggetti alla sospensione della patente nei termini e con le modalità (segnatamente con riguardo alla competenza del Prefetto) stabiliti dallo stesso art. 129.

Parimenti i titolari della patente militare o assimilata non sono soggetti al procedimento ordinario di revoca. Pertanto la norma che esclude in generale l'applicazione dell'ordinario procedimento di sospensione o di revoca della patente è da rinvenire nel comma 4 dell'art. 138.

Invero, il Codice della strada (art. 138, comma 4), dichiara inapplicabili le disposizioni del titolo IV e non anche quelle del titolo VI che regolano la competenza prefettizia ad applicare la sospensione come sanzione accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria (art. 218) e alla sanzione penale (artt. 222, 223 e 224).

Tuttavia tale circostanza non sembra possa giustificare l'assoggettamento del titolare di patente militare o assimilata alla potestà inibitoria del Prefetto.

Infatti le suindicate norme del titolo VI costituiscono attuazione di un principio generale che trova la sua enunciazione nell'art. 129. Detta norma - essendo contenuta nel titolo IV - non è certamente applicabile ai titolari di patente militare o assimilata; e, quindi, è consequenziale ritenere inapplicabili agli stessi le ulteriori norme attuative del principio generale, pur se allocate in altro titolo del Codice.

Peraltro, un avallo a quest'ultima impostazione si rinviene nel comma 3 dell'art. 129 che, in un contesto inequivocabilmente esplicativo del comma 1, sotto il profilo della competenza alla adozione del procedimento, richiama esplicitamente l'"art. 222 e seguenti".

Le riferite considerazioni non escludono tuttavia che, sussistendo i presupposti indicati dall'art. 128 del Codice della strada, possa essere ordinata la revisione della patente di guida "comune".



12. MODIFICHE AL CDS IN ARRIVO: REVOCA DELLA PATENTE (ARTICOLO 219 CDS) (*)

Di seguito le eventuali modifiche all'articolo 219 che potrebbero a breve entrare in vigore:

Articolo 5 (Revoca della patente)

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

«3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale per un fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.

3-ter.2. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato».

2. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al quarto periodo, le parole: «o al terzo» sono soppresse;

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La revoca della patente è sempre disposta in caso di omicidio colposo».

La disposizione modifica la disciplina della revoca della patente in caso di omicidio colposo. In particolare si prevede, attraverso modifiche dell'articolo 222 del Codice della strada, che la revoca della patente sia sempre disposta in caso di omicidio colposo (mentre attualmente la revoca è prevista solo in caso di presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di assunzione di sostanze psicotrope) (comma 2). Si prevede, inoltre, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del Codice, che quando la revoca della patente sia disposta a seguito di un omicidio colposo una nuova patente non possa essere conseguita prima di cinque anni dall'accertamento del reato, ovvero di quindici anni quando l'omicidio sia commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in presenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si ricorda che per **revoca della patente** di guida si intende un **annullamento permanente del valore della medesima patente**. In via generale, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 219 del Codice, **chi subisce la revoca della patente non può più riottenere la stessa (attraverso il superamento di un nuovo esame per la patente) se non dopo che sono trascorsi due anni dalla revoca medesima** (per il termine più lungo previsto in casi specifici cfr. *infra*).

La revoca si distingue quindi dalla sanzione amministrativa della **sospensione della patente** che invece prevede che, al termine del periodo della sospensione il **soggetto interessato possa tornare alla guida di autoveicoli senza dover svolgere un nuovo esame per la patente**.

Sulla disciplina dell'omicidio colposo commesso per violazione delle norme del codice della strada si è ripetutamente intervenuti negli ultimi anni:

In particolare, da ultimo:

- la legge n. 102/2006 ha aumentato nel minimo, da uno a due anni, la pena edittale della reclusione per l'**omicidio colposo aggravato** dalla circostanza che il fatto sia stato commesso **con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale** (o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale;

- il decreto-legge n. 92/2008 ha innalzato nel massimo, da cinque a sette anni, la pena edittale della reclusione per la medesima ipotesi di omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale; conseguentemente **la reclusione per tale reato oggi va da un minimo di due ad un massimo di sette anni**;

- il medesimo decreto-legge n. 92/2008 ha introdotto **una nuova circostanza aggravante** (articolo 589, terzo comma del codice penale) che si ha quando l'omicidio colposo conseguente alla **violazione di norme**



sulla circolazione stradale sia cagionato da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*) del codice della strada (vale a dire per il quale **sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l**) ovvero per il quale sia stata accertata la **guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**. Per questa fattispecie **la pena edittale è la reclusione da tre a dieci anni**.

Si ricorda che l'**art. 186** del codice della strada vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Le sanzioni sono graduate, in relazione al tasso alcolemico accertato, sulla base di tre soglie: superiore a 0,5 g/l, da 0,5 e 0,8 g/l, superiore a 1,5 g/l. Tale ultima ipotesi, in particolare, è punita con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le sanzioni vengono raddoppiate, e, nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è inoltre disposta la revoca della patente di guida.

Ai fini di una considerazione complessiva della materia da parte del codice della strada occorre considerare anche gli articoli 186-*bis* e 187.

L'**art. 186-bis** del codice della strada prevede, infatti, l'aumento di un terzo delle sanzioni di cui all'art. 186 per i conducenti inferiori di anni ventuno o comunque nel primo triennio dal conseguimento della patente B; per i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o di cose; per i conducenti di specifiche tipologie di autoveicoli. Anche in questo caso, nell'ipotesi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è disposta la revoca della patente di guida.

L'**art. 187** del codice della strada prevede, infine, che chiunque guidi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate ed è sempre disposta la revoca della patente di guida.

In questo quadro, la disposizione in commento interviene, prevedendo, al comma 2, alcune modifiche all'articolo 222 del Codice della strada che contiene la disciplina delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento dei reati.

In particolare si prevede:

- la **soppressione del terzo periodo del comma 2 il quale attualmente prevede la sospensione della patente per quattro anni in caso di omicidio colposo**; per coordinamento al periodo successivo sono sopresse le parole che si riferiscono a tale periodo (e quindi all'ipotesi di omicidio colposo) ai fini dell'applicazione della revoca in presenza di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (tale fattispecie è infatti ricompresa dalla previsione in via generale della revoca in caso di omicidio colposo cfr. sotto)
- l'inserimento di un nuovo periodo che prevede che **“la revoca della patente è sempre disposta in caso di omicidio colposo”**.

Il comma 1 integra invece le disposizioni dell'articolo 219. Tale articolo, tra le altre cose, attualmente prevede che in caso di revoca della patente disposta per violazioni delle norme in materia di guida **sotto l'effetto di alcool o stupefacenti di cui ai già citati articoli 186, 186-*bis* e 187 (cfr. *supra*) non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato**.

A tale previsione si aggiunge ora che in caso di revoca della patente per commissione del **reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale per violazione della disciplina sulla circolazione stradale (cfr. *supra*)**, **una nuova patente non potrà essere conseguita prima di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento del reato**.

Inoltre quando la **revoca della patente è disposta per la commissione del reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 terzo comma del codice penale (vale a dire in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in presenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cfr. *supra*)** la nuova patente non potrà essere conseguita prima di quindici anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.



In proposito, si ricorda che il reato nell'ordinamento italiano si ritiene accertato al momento in cui la **relativa sentenza passa in giudicato**, dopo l'esperimento di tutti i gradi di giudizio.

Si ricorda, inoltre, che la durata del periodo di revoca della patente deve essere valutata anche al fine dell'esigenza di tutelare il **principio della libertà di movimento**, che è principio di rilevanza sia costituzionale (art. 16 Cost.) sia nell'ordinamento dell'Unione europea. In proposito si ricorda, infatti, che sull'ipotesi di una revoca perpetua della patente di guida, contenuta nel progetto di legge C. 4662, avevano espresso perplessità, nel corso delle loro audizioni ai fini dell'istruttoria legislativa, sia il Ministro dell'interno (in particolare per quel che riguarda la coerenza con il dettato costituzionale) sia il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti (in particolare per quello che riguarda il rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea).

Si rileva, tuttavia, per quel che attiene la coerenza con l'art. 16 Cost., che la Corte costituzionale, con riferimento alle ipotesi della sospensione e del ritiro della patente di guida, ha affermato, sia pure in una sentenza risalente (sentenza n. 6/62), che “poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come e' concessa caso per caso, in applicazione di una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita”. Inoltre, con riferimento all'ipotesi del fermo amministrativo per sei mesi del veicolo, in una più recente pronuncia la Corte ha ritenuto nella sua contestazione “manifestamente erroneo il riferimento all'art. 16 Cost., sotto il profilo della limitazione alla libertà di movimento, giacché la sanzione accessoria si limita a sottrarre la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale” (ordinanza n. 282/2001)

Sulla trattazione della materia nell'ordinamento di alcuni Stati membri dell'Unione europea si rinvia alla nota dell'Ufficio legislazione straniera della Biblioteca della Camera allegata al presente dossier.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Specifici orientamenti in materia di patenti di guida sono contenuti nel citato piano di azione sulla sicurezza stradale, che prospetta l'adozione di misure nell'ambito di una strategia comune di educazione e formazione che la Commissione intende elaborare in cooperazione con gli Stati membri.

Tali misure potrebbero riguardare:

- la preparazione prima dell'esame di guida basata su esercitazioni pratiche. Tra le possibili opzioni, l'inserimento della guida accompagnata in vista del conseguimento della patente e l'introduzione di requisiti minimi armonizzati per accompagnatori ed istruttori;
- l'esame per il conseguimento della patente, oltre alla valutazione della conoscenza delle norme del codice della strada o della capacità di eseguire manovre, dovrà prendere in considerazione competenze di guida più estese, nonché valori e comportamenti legati alla sicurezza stradale (consapevolezza del rischio e guida difensiva o finalizzata alla riduzione dei consumi di carburante);
- la formazione continua successiva al conseguimento della patente per i conducenti non professionisti, soprattutto in considerazione dell'invecchiamento della popolazione europea.

13. LA REVOCA E L'ANNULLAMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA ()**

Francia

In Francia la patente di guida può essere annullata a seguito di una **decisione amministrativa** o di una **decisione giudiziaria**, ma in entrambi i casi **non si arriva mai alla revoca definitiva** della licenza.

Nel caso di annullamento per **decisione amministrativa**, la patente può essere annullata a causa dello **stato di salute** del suo titolare o perché quest'ultimo abbia **perso** la totalità dei **punti** assegnati alla sua patente (in Francia la patente a punti è in vigore dal 1992).

Per quanto riguarda lo **stato di salute** il *Code de la route* (art. R 221-14) prevede la possibilità per il prefetto di prescrivere un esame medico e, in base al risultato, di annullare la patente “nel caso in cui le informazioni



in suo possesso gli permettano di ritenere che lo stato fisico del titolare della patente possa essere incompatibile con il mantenimento della patente di guida”.

Per quanto riguarda la **perdita dei punti** assegnati alla patente, il *Code de la route* (art. L 223-1) prevede che alla perdita totale dei punti consegua che la patente perda la sua validità. In tale caso l'interessato riceve dall'autorità amministrativa l'ingiunzione a consegnare la patente di guida al prefetto del suo dipartimento di residenza e perde il diritto a guidare veicoli (art. L223-5, I). Egli non può ottenere una nuova patente di guida prima di **sei mesi** dalla remissione della precedente patente al prefetto e solo dopo essere stato riconosciuto idoneo a seguito di un esame medico e psico-attitudinale effettuato a sue spese (art. L223-5, II). Il termine di sei mesi può essere portato **1 anno** qualora il ritiro della patente per perdita di punti sia intervenuto entro 5 anni da un precedente ritiro.

Nel caso della **decisione giudiziaria** il tribunale può dichiarare l'**annullamento automatico (de plein droit)** della patente di guida, oppure pronunciare l'**annullamento come pena complementare**.

a) *L'annullamento automatico (de plein droit)*

Il *Code de la Route* prevede l'annullamento *de plein droit* della patente di guida nei casi seguenti :

- recidiva nella guida in stato di alto tasso alcolico o in stato di ubriachezza manifesta (art. L 234-13) o sotto gli effetti di stupefacenti (art. L235-4, II);
- guida (in stato di alto tasso alcolico o in stato di ubriachezza manifesta o sotto effetto di stupefacenti) che abbia provocato incidenti con danni a terzi comportanti un'incapacità lavorativa di più di tre mesi o la morte involontaria.

In tali casi l'annullamento è automatico e il giudice non può che constatare l'annullamento senza alcun margine per eventuali considerazioni di clemenza, se non sulla durata del divieto di fare domanda per una nuova patente.

L'interessato non può richiedere una nuova patente di guida prima dello spirare del termine imposto dal tribunale. Il tribunale può fissare un termine di **tre anni al massimo**, che può essere **umentato a cinque anni** in caso di ferite o di omicidio involontario oppure a **dieci anni** in caso di recidiva di omicidio involontario.

L'interessato dovrà comunque essere riconosciuto idoneo alla guida dopo un esame medico e psico-attitudinale, effettuato a sue spese.

b) *L'annullamento a titolo di pena complementare*

Il *Code de la Route* fissa i casi in cui il giudice può richiedere l'annullamento della patente come pena complementare, tra i quali:

- guida in stato di alto tasso alcolico o in stato di ubriachezza manifesta (artt. L234-1 e L 234-2, I, 2°);
- reato di fuga nel caso il guidatore sia consapevole di aver causato o provocato un incidente;
- condanna per omicidio o ferite involontarie qualora l'omicidio o le ferite involontarie siano state commesse a causa della guida di un autoveicolo;
- rifiuto di sottoporsi alla verifica del tasso alcolico (art. L234-8) o delle analisi per la verifica di presenza di sostanze stupefacenti nel sangue (art. L235-3);
- guida di un veicolo nonostante una decisione di trattenimento o sospensione della patente ;
- guida di un veicolo nonostante il divieto di guidare un veicolo non equipaggiato di un dispositivo omologato di blocco della messa in moto collegato ad un congegno elettronico di test etilico del guidatore installato da un professionista autorizzato (art. L 234-2, I, 7°);
- guida sotto effetto di sostanze o di piante stupefacenti (art. L235-1);
- rifiuto di restituzione della patente.

L'interessato potrà fare domanda per una nuova patente alle stesse condizioni previste per l'annullamento *de plein droit*.

Germania

In Germania, il **ritiro della patente (Entziehung der Fahrerlaubnis)** può essere disposto sia da un'**autorità amministrativa** (l'autorità per l'autorizzazione alla guida -*Fahrerlaubnisbehörde*), sia dal **giudice**.



Per evitare decisioni contrastanti, l'autorità per l'autorizzazione alla guida, conformemente al § 3, comma 3 del Codice della strada (*Straßenverkehrsgesetz*), sospende la decisione in pendenza di processo penale, nel quale viene esaminata la possibilità di ritirare la patente all'imputato.

La norma che prevede il **ritiro temporaneo della patente** è il § 111a del Codice di procedura penale; condizione principale è l'esistenza di gravi motivi che giustifichino il ritiro della patente (§ 69 del Codice penale). L'ordine di sospensione temporanea avviene attraverso il tribunale di prima istanza (nei casi di pericolo imminente può essere disposto anche dai funzionari di polizia).

Il **ritiro della patente da parte di un organo amministrativo** è stabilito dal § 3 del Codice della strada. Il ritiro avviene qualora una persona si dimostri **inadatta** o **incapace** di guidare un autoveicolo per la sussistenza di difetti fisici, psichici o caratteriali (gli indizi possono essere: il tasso alcolico riscontrato o la drastica riduzione dei punti della patente).

Infine, il **ritiro della patente da parte di un giudice** è previsto dai §§ 69 e seguenti del Codice penale. La requisizione costituisce una misura di sicurezza.

In base al § 69 "se taluno viene condannato per un fatto antigiuridico commesso alla guida o relativamente alla guida di un autoveicolo o in violazione dei doveri del conduttore di un veicolo, o non viene condannato soltanto perché è provata o non può essere esclusa la sua incapacità di colpevolezza, il giudice gli ritira la patente di guida se dal fatto risulta che egli non è idoneo alla guida di autoveicoli. La patente di guida **perde validità** dal momento del **passaggio in giudicato** della sentenza. La confisca della patente rilasciata da un'autorità tedesca viene disposta con la sentenza".

Il § 69a del Codice penale stabilisce, inoltre, che "se il giudice ritira la patente, dispone al contempo che per un periodo **da 6 mesi a 5 anni** non possa essere rilasciata una nuova patente di guida (**blocco**). In casi eccezionali, il **blocco può essere disposto per sempre** se è ragionevole attendersi che il termine legislativo massimo non sia sufficiente per evitare il pericolo che proviene dall'autore. Se questi non ha la patente viene solo disposto il blocco".

La durata minima del blocco è di un anno se nei confronti dell'autore è già stato disposto una volta il blocco negli ultimi tre anni prima del nuovo fatto.

Se la patente di guida era stata ritirata provvisoriamente a causa del fatto (§ 111a del Codice di procedura penale), la durata minima del blocco si riduce del tempo in cui ha avuto effetto il ritiro provvisorio. Esso non può comunque avere una durata inferiore a tre mesi. Il blocco inizia da quando la sentenza passa in giudicato. Nel termine viene computato il tempo del ritiro provvisorio disposto a causa del fatto. Il blocco inizia da quando la sentenza passa in giudicato. Se c'è motivo di ritenere che l'autore non sia più idoneo alla guida di autoveicoli, il giudice può revocare il blocco prima del termine.

Alla scadenza del periodo di blocco, la persona interessata può avanzare la richiesta per una nuova patente di guida. Per l'ottenimento di una nuova patente, il richiedente deve presentare domanda alla competente autorità non prima che siano trascorsi tre mesi dalla scadenza del periodo di blocco. Alla domanda, l'interessato deve allegare una serie di documenti (carta di identità o passaporto, esami della vista e dell'udito, foto tessera e, eventualmente, certificati che attestino l'idoneità fisica e psichica e perizie medico-psicologiche) attraverso i quali l'autorità verifica e accerta l'abilità e la capacità del richiedente.

Il superamento di un nuovo esame di guida è **doveroso solo nei casi** in cui l'autorità competente stabilisca che il richiedente non è più in possesso delle necessarie conoscenze e capacità, ai sensi dei §§ 16 (esame teorico) e 17 (esame pratico) del Regolamento riguardante l'ammissione delle persone alla circolazione stradale (*Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr* (§ 20)).

Regno Unito

Le disposizioni in materia di circolazione dei veicoli, dettate da una legislazione alquanto articolata e stratificata nel tempo, si rinvengono, per quanto attiene al rilascio, alla sospensione e alla revoca dei titoli abilitativi alla guida di veicoli, in una serie di provvedimenti (*Road Traffic Act 1988*; *Road Traffic Act 1991*; *Road Traffic Offences Act 1988*; *Road Safety Act 2006*) le cui regole, per comodità di consultazione, sono condensate nel "codice" noto come *Highway Code*.

La disciplina vigente, fondata sul sistema della "patente a punti", prevede, in linea generale, il ritiro della patente (*disqualification*) quando il titolare abbia accumulato penalità in conseguenza delle infrazioni



commesse; il provvedimento, che di norma richiede il rilascio di un nuovo titolo di guida, è disposto nei confronti del titolare per un periodo non inferiore a sei mesi quando le penalità accumulate siano state 12 o più in un triennio. La legge modula in ogni caso i suoi effetti secondo criteri di gradualità: la durata della *disqualification* può, infatti, essere temporaneamente contenuta, per le infrazioni meno gravi, in 56 giorni senza comportare il rilascio di un nuovo titolo di guida; od altrimenti può prolungarsi (rispettivamente a dodici mesi o a due anni) se il relativo provvedimento è adottato nei confronti dell'interessato per la seconda o per la terza volta.

In caso di violazioni delle norme in materia di circolazione qualificate dalla legge come reati (*road offences*), si applicano nei confronti del reo penalità in misura prefissata e proporzionata alla gravità del reato nonché, a discrezione dell'autorità giudiziaria qualora non lo imponga la legge per i reati più gravi, il ritiro del titolo di guida.

Ad esempio, la guida senza copertura assicurativa, o la violazione consistente nell'utilizzazione del telefono mentre si è alla guida, comportano penalità prestabilite (da 6 a 8 nel primo caso, 3 nel secondo) e il ritiro della patente a discrezione del giudice; la guida sconsiderata e pericolosa, oppure in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, oppure tale da provocare la morte di una persona, costituiscono comportamenti sanzionati dalla legge con pene detentive (variabili dai 2 ai 14 anni a seconda dei reati), con pene pecuniarie (di entità indeterminata) e con il ritiro obbligatorio della patente, nei casi più gravi di durata non inferiore ai due anni (le penalità, in questo caso, trovano applicazione solo quando eccezionalmente non sia stata dichiarata *ladisqualification*). Il rilascio del titolo, decorso il periodo di sospensione, è **condizionato** (a discrezione dell'autorità giudiziaria, od obbligatoriamente ove la legge lo imponga nei casi più gravi) **ad un nuovo driving test**.

Una tabella esemplificativa ripresa dallo *Highway Code* pone in evidenza la relazione intercorrente, nelle diverse fattispecie, tra l'attribuzione di penalità e la *disqualification* dalla guida di veicoli:

<i>Offence</i>	<i>Imprisonment</i>	<i>Fine</i>	<i>Disqualification</i>	<i>Penalty points</i>
<i>Causing death by dangerous driving</i>	<i>14 years</i>	<i>Unlimited</i>	<i>Obligatory – 2 years minimum</i>	<i>3-11 (if exceptionally not disqualified)</i>
<i>Dangerous driving</i>	<i>2 years</i>	<i>Unlimited</i>	<i>Obligatory</i>	<i>3-11 (if exceptionally not disqualified)</i>
<i>Causing death by careless driving under the influence of drink or drugs</i>	<i>14 years</i>	<i>Unlimited</i>	<i>Obligatory - 2 years minimum</i>	<i>3-11 (if exceptionally not disqualified)</i>
<i>Careless and inconsiderate driving</i>	<i>-</i>	<i>£5,000</i>	<i>Discretionary</i>	<i>3-9</i>
<i>Driving while unfit through drink or drugs or with excess alcohol: or failing to provide a specimen for analysis</i>	<i>6 months</i>	<i>£5,000</i>	<i>Obligatory</i>	<i>3-11 (if exceptionally not disqualified)</i>
<i>Failing to stop after an accident or failing to report an accident</i>	<i>6 months</i>	<i>£5,000</i>	<i>Discretionary</i>	<i>5-10</i>
<i>Driving when disqualified</i>	<i>6 months (12 months in Scotland)</i>	<i>£5,000</i>	<i>Discretionary</i>	<i>6</i>



<i>Offence</i>	<i>Imprisonment</i>	<i>Fine</i>	<i>Disqualification</i>	<i>Penalty points</i>
<i>Driving after refusal or revocation of licence on medical grounds</i>	<i>6 months</i>	<i>£5,000</i>	<i>Discretionary</i>	<i>3-6</i>
<i>Driving without insurance</i>		<i>£5,000</i>	<i>Discretionary</i>	<i>6-8</i>
<i>Using a vehicle in a dangerous condition</i>		<i>LGV £5,000 PCV £5,000 Other £2,500</i>	<i>Obligatory if offence committed within 3 years of a previous conviction for the same offence - 6 months minimum otherwise discretionary</i>	<i>3 in each case</i>
<i>Failure to have proper control of vehicle or full view of the road and traffic ahead, or using a hand-held mobile phone while driving</i>		<i>£1,000 (£2,500 for PCV or goods vehicle)</i>	<i>Discretionary</i>	<i>3</i>
<i>Driving otherwise than in accordance with a licence</i>		<i>£1,000</i>	<i>Discretionary</i>	<i>3-6</i>
<i>Speeding</i>		<i>£1,000 (£2,500 for motorway offences)</i>	<i>Discretionary</i>	<i>3-6 or 3 (fixed penalty)</i>
<i>Traffic light offences</i>		<i>£1,000</i>	<i>Discretionary</i>	<i>3</i>
<i>No MOT certificate</i>		<i>£1,000</i>		
<i>Seat belt offences</i>		<i>£500</i>		
<i>Offence</i>	<i>Imprisonment</i>	<i>Fine</i>	<i>Disqualification</i>	<i>Penalty points</i>
<i>Dangerous cycling</i>		<i>£2,500</i>		
<i>Careless cycling</i>		<i>£1,000</i>		
<i>Cycling on pavement</i>		<i>£500</i>		
<i>Failing to identify driver of a vehicle</i>		<i>£1,000</i>	<i>Discretionary</i>	<i>6</i>

(fonte: http://www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/Highwaycode/DG_069870)



Inoltre, nei casi di ritiro della patente a causa dell'uso di stupefacenti o di alcolici per due volte in un decennio, o di rifiuto del titolare a sottoporre ad analisi suoi campioni biologici, il nuovo rilascio del titolo di guida può essere condizionato all'esito di accertamenti effettuati in sede medico-legale; e il **persistente uso di stupefacenti o di alcolici può comportare la revoca definitiva** (*withdrawal*) della patente.

Regole particolari, infine, si applicano a coloro i quali abbiano superato per la prima volta l'esame di guida da non più di due anni. In tale ipotesi, il *Road Traffic (New Drivers) Act 1995* prevede che l'attribuzione di 6 penalità nel corso del biennio decorrente dal rilascio del titolo di guida ne comporta la revoca; per poterla riottenere, l'interessato può fare istanza per il rilascio del solo permesso provvisorio riservato ai praticanti (*provisional licence*) in prospettiva di ripetere l'esame di guida.

Spagna

Anche l'ordinamento spagnolo, al pari del francese, **non prevede in alcun caso la revoca definitiva** della patente di guida.

La normativa in materia di autorizzazioni amministrative alla circolazione dei veicoli è contenuta nel titolo IV (artt. 59-64) del *Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial*.

L'art. 63, in particolare, disciplina la dichiarazione di **nullità** o lesività e la perdita di **validità** di tali autorizzazioni. Esse possono essere oggetto di dichiarazione di nullità o lesività quando concorrano le condizioni generali di nullità e annullabilità di cui agli artt. 62 e 63 della *Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común* (ad esempio, se emanate da organo incompetente, se hanno un contenuto impossibile, se infrangono l'ordinamento giuridico, ecc.).

In ogni caso la validità delle autorizzazioni amministrative alla circolazione di veicoli è subordinata al mantenimento dei **requisiti** richiesti per il loro conseguimento. È possibile dichiarare la perdita di validità delle autorizzazioni quando si certifichi la scomparsa dei requisiti in materia di conoscenze, abilità o attitudini psico-fisiche previste. Per fare questo, l'amministrazione competente deve notificare all'interessato la presunta carenza del requisito richiesto. Il titolare dell'autorizzazione di cui è stata dichiarata la perdita di validità può ottenerla di nuovo seguendo il procedimento indicato, superando le relative prove e conseguendo i requisiti richiesti.

L'amministrazione dichiara inoltre la perdita di validità dell'autorizzazione alla guida quando il suo titolare abbia perso la **totalità dei punti** assegnati (normalmente dodici); constatata la perdita totale dei punti, l'amministrazione, entro quindici giorni, notifica all'interessato la dichiarazione di perdita di validità del permesso o licenza di guida. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione non può ottenere un nuovo permesso o licenza se non siano trascorsi **almeno sei mesi dalla notificazione** (tre mesi in caso di conducenti professionali). Se durante i tre anni successivi al conseguimento della nuova autorizzazione si incorre di nuovo nella perdita di validità a causa della perdita totale dei punti, un'ulteriore nuova licenza non può essere ottenuta **prima di dodici mesi** (sei mesi per i conducenti professionali). In ogni caso per ottenere di nuovo l'autorizzazione è necessario seguire e superare un corso di sensibilizzazione e rieducazione stradale con prove finali.

L'art. 64 disciplina il caso della **sospensione cautelare**, che può essere adottata durante i procedimenti di dichiarazione di nullità o lesività e perdita di validità delle autorizzazioni amministrative, quando esista un grave pericolo per la sicurezza della circolazione.